



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

AREA 2 - CONTABILITÀ GENERALE E RISORSE UMANE

Determinazione

n. 328 del 18/02/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2019

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 28/12/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019 - 2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09/02/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;

Premesso:

- che in data 21/5/2018 è stato sottoscritto il C.C.N.L. relativo al comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018;
- che la costituzione del Fondo risorse decentrate non trova più le sue regole fondamentali nell'art. 31 del Ccnl. del 22 gennaio 2004, bensì nell'art. 67 del predetto contratto;
- che il suddetto CCNL ha confermato la suddivisione delle suddette risorse in risorse stabili, *(che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi, restano acquisite al fondo anche per il futuro)* e risorse variabili, *(che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del fondo)*;

Dato atto:

- che la quantificazione delle risorse stabili è una mera applicazione delle disposizioni contrattuali, mentre la quantificazione delle risorse variabili è connessa a scelte discrezionali;

Rilevato che l'art. 67 del CCNL funzioni locali anno 2016/2018 in merito alla costituzione delle risorse decentrate stabili prevede:

- al comma 1:
 - che decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito **da un unico importo consolidato** di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004.
 - che le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, comprese le risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza;
- al comma 2:
 - che l'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato: lett a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019; lett. b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data; lett. c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;

Considerato :

- che il comma 7 dell'art. 67 del CCNL 2016/2018 prevede che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017;

- che l'art. 23 relativo del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017 al comma 2 ha disposto che a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale non può superare il corrispettivo importo determinato per l'anno 2016;

- che la dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2016/2018 in merito agli incrementi di cui all'art. 67 comma 2 lett. b) afferma: *“In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti”*;

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione n.99/2018 ha rilevato che la sopra indicata dichiarazione congiunta non avente valore di norma di legge è da considerarsi nulla per violazione della norma imperativa di cui all'art.67, comma 7, del contratto in relazione alla disposizione richiamata all'art.23, comma 2, D.lgs.75/2017 e che la questione di massima, è stata rimessa da parte della Sezione regionale di controllo della Lombardia (deliberazione 25/07/2018 n.221), alla Sezione delle Autonomie.

- che le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la deliberazione n. 6/CCN/18 con la quale nell'esprimere parere favorevole all'ipotesi del Contratto in esame, hanno dato *“atto della dichiarazione congiunta, oggetto di specifica errata corregge all'Ipotesi, in esame, tendente a precisare che tali nuovi oneri «in quanto derivanti da risorse definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettabili ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti»”, senza formulare sul punto alcuna osservazione critica;*

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell'amministrazione e come tale sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa mentre, per quanto riguarda le relazioni sindacali, è prevista l'informazione prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Ritenuto pertanto di procedere alla costituzione del fondo risorse decentrate anno 2019 sulla base di quanto disposto dall'art. 67 del CCNL 2016/2018 sottoscritto il 21/05/2018;

Dato atto che l'incremento previsto dall'art. 67, comma 1 lettera a) è stabilmente incrementato dall'anno 2019 di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015 per un totale di € 6.406,40 (77 dipendenti al 31.12.15);

Dato atto che il fondo per il lavoro straordinario è pari ad € 47.500,00;

Dato atto inoltre che sono stati rispettati i vincoli della spesa di personale e i vincoli di bilancio;

Dato atto che il Collegio dei Revisori con certificazione prot. 2917/2019 ha espresso parere favorevole in merito alla compatibilità finanziaria della costituzione del suddetto fondo risorse decentrate anno 2019;

Tanto ciò premesso;

DETERMINA

- 1) di procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019 in considerazione delle previsioni del CCNL 2016-2018 nei modi e nei termini in premessa specificati;
- 2) di approvare l'allegato A) alla presente determinazione di cui fa parte integrante e sostanziale, relativo al prospetto di costituzione del fondo del salario accessorio;
- 3) di dare atto che il fondo per il lavoro straordinario è pari ad € 47.500,00;
- 3) di dare atto che l'importo delle risorse integrative dell'anno 2019 non superano gli importi previsti nella costituzione del fondo dell'anno 2016, ai sensi dell'art.23, comma 2., del d.lgs.75/2017 e che gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione;
- 4) di dare atto che il limite annuo complessivo del trattamento accessorio dell'Ente non supera quello relativo all'anno 2016;
- 5) di dare atto che le economie che derivano dai risparmi degli esercizi precedenti ammontano ad € 195.628,56;
- 6) di dare informazione del presente atto e dei relativi allegati alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 anche ai fini dell'apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato, tenuto conto che non sono soggette a contrattazione gli istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa quali: le progressioni economiche orizzontali storiche; le indennità di comparto del personale presente nell'anno 2019.

Lì, 18/02/2019

IL RESPONSABILE

Francesca Capriulo

(atto sottoscritto digitalmente)